

STATUTO

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIBO VALENTIA VV VIALE
KENNEDY 87

Numero REA: VV - 168564

Codice fiscale: 03233810799

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-03-2012 - Statuto completo	2
--	---

	Salvatore MANGONE - Giampiero MONTELEONE notaio. Segue im-	
	pronta del sigillo.	
	STATUTO DELLA	
	"NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVA DI-	
	LETTANTISTICA"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - NORME APPLICABILI - SEDE - DURATA	
	Articolo 1	
	Denominazione	
	1. Questo statuto disciplina la società cooperativa sociale	
	con la denominazione "NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA	
	SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA" (senza vincoli grafici).	
	Articolo 2	
	Norme applicabili	
	1. Alla cooperativa si applicano:	
	a) le disposizioni della legge 8 novembre 1991, n. 381, in	
	tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili	
	con tali disposizioni, le norme relative al settore in cui la	
	cooperativa stessa opera, ed in particolare, le norme della	
	legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed	
	integrazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;	
	b) le disposizioni sulle ONLUS, in quanto la cooperativa so-	
	ciale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicem-	
	bre 1997, n. 460;	

	c) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
	norme del codice civile relative alle società cooperative;	
	d) per quanto non previsto dagli artt. 2511 e segg. cod.	
	civ., ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società	
	a responsabilità limitata.	
	Articolo 3	
	Sede	
	1. La cooperativa ha sede legale nel Comune di Vibo Valentia.	
	2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sop-	
	primere ovunque unità locali operative (ad esempio succursa-	
	li, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresen-	
	tanza) ovvero di trasferire la sede legale nell'ambito del	
	Comune sopra indicato; spetta invece all'assemblea dei soci	
	decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie	
	nonché il trasferimento della sede legale in Comune diverso	
	da quello sopra indicato.	
	Articolo 4	
	Durata	
	1. La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può	
	essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci,	
	salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO MUTUALISTICO - MUTUALITA' PREVALENTE - OGGETTO SOCIALE	
	Articolo 5	
	Scopo mutualistico	

	1. La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità, senza fini di speculazione privata.	
	2. Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire	
	è quello dell'interesse generale della comunità alla promo-	
	zione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attra-	
	verso la prestazione di servizi inclusi tra quelli indicati	
	nell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre	
	1991, n. 381.	
	3. La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci	
	continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al mi-	
	glioramento delle loro condizioni economiche, sociali, pro-	
	fessionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'im-	
	presa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i	
	soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto asso-	
	ciativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.	
	4. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rappor-	
	ti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti	
	da apposito regolamento interno, predisposto dall'organo am-	
	ministrativo nel rispetto del principio di parità di tratta-	
	mento di cui all'art. 2516 cod. civ., ed approvato dall'as-	
	semblea dei soci stessi.	
	5. La cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Articolo 6	
	Mutualità prevalente	
	1. La cooperativa, rispettando le norme di cui alla legge 8	

	novembre 1991, n. 381, è considerata, indipendentemente dai	
	requisiti di cui all'art. 2513 cod. civ., cooperativa a mu-	
	tualità prevalente (art. 111-septies disp. att. cod. civ.).	
	Articolo 7	
	Oggetto sociale	
	1. La cooperativa, con riferimento ed in conformità al pro-	
	prio scopo mutualistico, nonché ai requisiti ed agli interes-	
	si dei soci cooperatori, ha per oggetto la prestazione dei	
	seguenti servizi educativi e socio-sanitari, rivolti in par-	
	ticolare a minori, anziani e diversamente abili:	
	- progettazione, organizzazione e gestione di corsi di adde-	
	stramento sportivo, campionati, manifestazioni, gare, incon-	
	tri e comunque svolgimento di attività sportive dilettanti-	
	stiche, compresa l'attività didattica;	
	- gestione di impianti sportivi, piscine, palestre, attrez-	
	zature sportive, nonché di altre strutture educative e ri-	
	creative, quali spazi-gioco, nidi d'infanzia, scuole, centri	
	per adulti e bambini, spazi psicomotori, volti allo sviluppo	
	della personalità umana attraverso attività educative, spor-	
	tive e motorie;	
	- progettazione, organizzazione e gestione di spazi per gli	
	anziani e per i diversamente abili, compresa l'attività di	
	riabilitazione e socio-assistenziale;	
	- sviluppo di attività volte alla promozione della cultura	
	della salute;	

	- gestione di servizi ed attività relativi alla medicina	
	dello sport;	
	- promozione e divulgazione di prodotti editoriali di carat-	
	tere sociale, culturale, artistico e sportivo.	
	2. La cooperativa può:	
	- partecipare a gare d'appalto, sia pubbliche che private,	
	anche in raggruppamenti temporanei di concorrenti;	
	- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;	
	- assumere partecipazioni in altre società, a scopo di sta-	
	bile investimento e non di collocamento sul mercato;	
	- aderire a organismi economici e consortili diretti a con-	
	solidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvii-	
	gionamenti ed il credito;	
	- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed altre garanzie	
	sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credi-	
	to ai soci ed agli enti cui la cooperativa aderisce;	
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione	
	di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge	
	31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni ed inte-	
	grazioni;	
	- compiere tutte le altre operazioni necessarie o utili per	
	l'attuazione dell'oggetto sociale.	
	3. La cooperativa può inoltre ricevere prestiti dai soci, fi-	

	nalizzati all'attuazione dell'oggetto sociale, secondo i cri-	
	teri ed i limiti fissati dalla legge. Le modalità di svolgi-	
	mento di tale attività sono definite con apposito regolamento	
	approvato dall'assemblea dei soci.	
	4. La cooperativa accetta incondizionatamente di conformarsi	
	alle norme e alle direttive del CONI (Comitato Olimpico Na-	
	zionale Italiano) e delle federazioni nazionali ed interna-	
	zionali e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti di-	
	sciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adot-	
	tare a carico della cooperativa medesima nonché le decisioni	
	che le autorità federali dovessero prendere in tutte le ver-	
	tenze di carattere tecnico e disciplinare relative all'atti-	
	vità sportiva.	
	Costituiscono, quindi, parte integrante di questo statuto le	
	norme dello statuto e dei regolamenti federali nella parte	
	relativa all'organizzazione o alla gestione delle società af-	
	filiate.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Articolo 8	
	Soci cooperatori ordinari	
	1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	2. Possono essere ammessi a soci cooperatori tutte le persone	
	fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agi-	

	re e che abbiano una capacità professionale nei settori cor-	
	rispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque ab-	
	biano le attitudini e le competenze necessarie per collabora-	
	re al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività	
	lavorativa o professionale.	
	3. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo del-	
	lo scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve esse-	
	re coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare	
	gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie im-	
	prenditoriali di medio e lungo periodo.	
	4. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come	
	soci anche elementi tecnici ed amministrativi, nel numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento della coopera-	
	tiva.	
	5. Possono inoltre essere ammesse come soci persone giuridi-	
	che pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il fi-	
	nanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative	
	sociali.	
	6. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano	
	in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperati-	
	va o partecipano a società che esercitano imprese in concor-	
	renza con quella della cooperativa.	
	Articolo 9	
	Categoria speciale di soci cooperatori	

	1. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previ-	
	sti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (an-	
	che sprovvisti dei requisiti di cui al precedente art. 8) in	
	una categoria speciale, in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	2. Nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma 1,	
	l'organo amministrativo può ammettere alla categoria speciale	
	dei soci cooperatori coloro che debbano completare o integra-	
	re la loro formazione professionale in ragione del persegui-	
	mento degli scopi sociali ed economici della cooperativa, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della	
	stessa.	
	3. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma 1,	
	l'organo amministrativo può ammettere alla categoria speciale	
	dei soci cooperatori coloro che sono in grado di concorrere,	
	ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali	
	ed economici della cooperativa, in coerenza con le strategie	
	di medio e lungo periodo della stessa.	
	4. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento, sta-	
	bilisce:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio appartenente alla categoria speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	

	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	- l'ammontare della quota che il socio appartenente alla ca-	
	tegoria speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissio-	
	ne.	
	5. Ai soci appartenenti alla categoria speciale può essere e-	
	rogato il ristorno, previsto dal successivo art. 24, anche in	
	misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'impresa coope-	
	rativa.	
	6. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione	
	del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	7. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria spe-	
	ciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in assemblea.	
	8. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis cod.	
	civ.	
	9. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 di	
	questo statuto, il socio appartenente alla categoria speciale	
	può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarci-	
	mento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-	

	cesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che	
	al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	10. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'art.	
	14 di questo statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione;	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'i-	
	nopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e fi-	
	nanziario, del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine societa-	
	ria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla categoria speciale potrà essere escluso dall'organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti che spettano ai	
	soci cooperatori ordinari.	
	11. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente	
	alla categoria speciale deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo	
	amministrativo, il quale deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti di cui all'art. 8 di questo statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel	

	libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo am-	
	ministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento del-	
	la domanda, notificare all'interessato la deliberazione di e-	
	sclusione.	
	Articolo 10	
	Domanda di ammissione	
	1. Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà	
	presentare all'organo amministrativo domanda scritta che	
	dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né	
	superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	questo statuto e di attenersi alle deliberazioni adottate da-	
	gli organi sociali.	
	2. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei punti b), c) e d) del precedente comma 1,	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere:	
	a) l'indicazione della ragione sociale o della denominazione	
	sociale, della forma giuridica e della sede legale;	

	b) l'indicazione della deliberazione dell'organo sociale che	
	ha autorizzato la domanda;	
	c) l'indicazione della qualità della persona che sottoscrive	
	la domanda.	
	3. L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante so-	
	cio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati	
	al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal pre-	
	cedente art. 8.	
	4. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requi-	
	siti di cui al precedente art. 8, delibera sulla domanda se-	
	condo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta.	
	5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al-	
	l'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo,	
	sul libro dei soci.	
	6. L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, moti-	
	vare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione	
	e comunicarla all'interessato.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della successiva convocazione.	
	7. L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio o	

	nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Articolo 11	
	Obblighi del socio	
	1. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	da questo statuto, i soci cooperatori sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'organo amministrativo:	
	- della quota di capitale sottoscritta;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza di questo statuto, dei regolamenti interni	
	e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	2. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione	
	del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della re-	
	lativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata	
	alla cooperativa.	
	3. I soci cooperatori inoltre:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	

	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici	
	ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	- contribuiscono all'attività dell'impresa a seconda delle	
	necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in coo-	
	perativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro,	
	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la cooperativa stessa.	
	4 E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contempora-	
	neamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perse-	
	guono identici scopi sociali ed esplichino un'attività con-	
	corrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi eser-	
	centi imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'or-	
	gano amministrativo, in considerazione delle caratteristiche	
	e della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può au-	
	torizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative	
	a favore di terzi e, in qualità di socio, presso altre coope-	
	rative.	
	Articolo 12	
	Perdita della qualità di socio	
	1. La qualità di socio cooperatore si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	

	se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Articolo 13	
	Recesso del socio	
	1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio cooperatore:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	lettera raccomandata alla cooperativa. L'organo amministrati-	
	vo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se	
	non sussistono i presupposti del recesso, l'organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio che, en-	
	tro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi al tribunale.	
	3. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e coope-	
	rativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio	
	in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo	

	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far de-	
	correre l'effetto del recesso dalla comunicazione del provve-	
	dimento di accoglimento della domanda.	
	Articolo 14	
	Esclusione	
	1. L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministra-	
	tivo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio cooperatore:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e, comunque, qualora incorra in una delle cause di	
	interruzione del rapporto di lavoro previste nel Contratto	
	Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, indicate nel	
	regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge	
	3 aprile 2001, n. 142;	
	c) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che	
	derivano dalla legge, da questo statuto, dai regolamenti in-	
	terni e dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, o	
	che ineriscano al rapporto mutualistico;	
	d) che non osservi questo statuto, i regolamenti interni, le	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà	
	dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine	
	non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;	

	e) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrati-	
	vo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versa-	
	mento della quota sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute	
	alla cooperativa a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la cooperativa o che presti la propria opera presso imprese	
	private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione del-	
	l'organo amministrativo.	
	Il socio potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di	
	lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.	
	2. Contro la deliberazione di esclusione il socio può propor-	
	re opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	3. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	4. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	Articolo 15	
	Liquidazione della quota	
	1. I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso e-	
	sclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lettera	
	c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto socia-	
	le, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in	

	misura mai superiore all'importo effettivamente versato e ri-	
	valutato.	
	2. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa.	
	3. Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Articolo 16	
	Morte del socio	
	1. In caso di morte del socio cooperatore, i suoi eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.	
	2. Gli eredi o i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	3. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, cod. civ.	
	Articolo 17	
	Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati	

	1. La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in fa-	
	vore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio de-	
	ceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque an-	
	ni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-	
	tivo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto	
	il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera-	
	zione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.	
	2. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettere	
	b), c), d), e), f) dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	3. La cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo o del pagamento della	
	prestazione mutualistica ovvero dal rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 cod. civ.	
	4. Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione han-	
	no avuto effetto.	
	5. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale	
	si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente	
	è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello	

	stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso	
	la cooperativa gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI VOLONTARI	
	Articolo 18	
	Requisiti	
	1. Ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381,	
	possono essere ammessi come soci volontari coloro che inten-	
	dano prestare la loro attività gratuitamente a favore della	
	cooperativa, per contribuire al raggiungimento degli scopi	
	della medesima.	
	2. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del	
	libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Articolo 19	
	Domanda di ammissione	
	1. Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari	
	della cooperativa dovranno presentare apposita domanda conte-	
	nente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi a questo statuto, ai regolamen-	
	ti interni ed alle deliberazioni adottate dagli organi socia-	
	li;	
	- ammontare della quota che intendono sottoscrivere, in mi-	

	sura comunque non inferiore, né superiore, al limite minimo e	
	massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a	
	titolo gratuito, per la cooperativa.	
	2. Sull'accettazione della domanda di ammissione è competente	
	a decidere l'organo amministrativo, che provvede all'annota-	
	zione nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	3. In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere	
	coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli	
	interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività	
	di lavoro da questi ultimi prestata.	
	Articolo 20	
	Obblighi	
	1. Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente	
	art. 11; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro	
	sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed	
	agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto	
	dal regolamento interno.	
	2. Il socio volontario potrà recedere dalla cooperativa in	
	qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite	
	lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno	
	un mese, e potrà essere escluso dalla cooperativa medesima	
	nei casi previsti dal precedente art. 14, compatibilmente con	
	la particolare natura del suo rapporto sociale.	
	3. Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la	

	cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione	
	si verificano negli stessi termini previsti per i soci coope-	
	ratori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 21	
	Elementi costitutivi	
	1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati	
	da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai li-	
	miti di legge;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui al successivo art. 23 e con il valore delle quote even-	
	tualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 11;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista	
	per legge o per statuto.	
	2. Le riserve indivisibili per disposizione di legge o di	
	questo statuto ovvero per deliberazione dell'assemblea non	
	possono essere ripartite tra i soci né durante la vita socia-	
	le né all'atto dello scioglimento della cooperativa.	

	Articolo 22	
	Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	1. Le quote dei soci non possono essere sottoposte a pegno o	
	a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la	
	cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	2. Il socio che intende trasferire, anche in parte, la pro-	
	pria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo	
	con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art. 8, contro-	
	firmate per conferma e accettazione dal potenziale acquiren-	
	te, e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali	
	dichiarazioni mendaci.	
	3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della richiesta.	
	4. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti	
	per divenire socio.	
	5. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al tribunale.	
	Articolo 23	
	Bilancio di esercizio	

	1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di o-	
	gni anno.	
	2. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministra-	
	tivo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	3. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assem-	
	blea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dal-	
	la chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della cooperativa, segnalate dall'organo ammini-	
	strativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di que-	
	sta, nella nota integrativa al bilancio.	
	4. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla desti-	
	nazione degli utili annuali, destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al trenta per cento;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	

	5. L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costi-	
	tuzione di riserve indivisibili.	
	Articolo 24	
	Ristorni	
	1. L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo	
	di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'atti-	
	vità mutualistica.	
	In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà	
	essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di ge-	
	stione generato esclusivamente dall'attività con i soci, né	
	al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge 3 aprile	
	2001 n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni.	
	2. L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibe-	
	ra sulla destinazione del ristorno, che potrà essere attri-	
	buito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento dell'ammontare della quota detenuta da ciascun so-	
	cio.	
	3. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in o-	
	gni caso, essere effettuata considerando la quantità e qua-	
	lità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la coopera-	
	tiva ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento.	

	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 25	
	Individuazione	
	1. Sono organi della cooperativa:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione;	
	c) l'organo di controllo, se nominato.	
	TITOLO VII	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Articolo 26	
	Convocazione dell'assemblea	
	1. L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede legale della cooperativa, purché in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere direttamente convocata dall'organo di controllo, se nominato, ovvero da un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei soci con diritto di voto.	
	2. La convocazione avviene mediante avviso spedito, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai soci ed agli altri aventi diritto, al proprio domicilio; detto avviso può essere spedito con lettera raccomandata a.r., ovvero può essere consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, ovvero può essere comunicato con qualsiasi altro	

	tro mezzo idoneo allo scopo (compresi telefax, posta elettro-	
	nica o altri mezzi simili) purché, in ogni caso, sia garan-	
	tita la prova dell'avvenuta spedizione.	
	3. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il	
	giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle mate-	
	rie da trattare.	
	4. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'a-	
	dunanza in prima convocazione l'assemblea non risulti legal-	
	mente costituita. La seconda convocazione non può aver luogo	
	nello stesso giorno fissato per la prima.	
	5. In ogni caso, compreso quello in cui sia mancata la convo-	
	cazione dell'assemblea o essa sia avvenuta in modo irregola-	
	re, la deliberazione s'intende adottata quando ad essa parte-	
	cipano tutti i soci con diritto di voto e tutti i componenti	
	dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, se no-	
	minato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si	
	oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Articolo 27	
	Funzioni dell'assemblea	
	1. L'assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) procede alla nomina dell'organo amministrativo;	
	c) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;	
	d) determina la misura dei compensi da corrispondere ai com-	

	ponenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo;	
	e) approva i regolamenti interni;	
	f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo;	
	h) delibera sulla responsabilità dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo;	
	i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e da questo statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.	
	2. Il verbale dell'assemblea che delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.	
	3. L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati al precedente art. 23, comma 3.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.	
	In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	

	richiesta.	
	Articolo 28	
	Costituzione e quozienti deliberativi	
	1. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costitui-	
	ta quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Articolo 29	
	Votazioni	
	1. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema del-	
	l'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	2. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggio-	
	ranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Articolo 30	
	Voto	
	1. Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	2. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque	
	sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	3. Ai soci cooperatori persone giuridiche è possibile attri-	

	buire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammon-	
	tare della loro partecipazione oppure al numero dei loro mem-	
	bri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito re-	
	golamento.	
	4. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, che non sia sindaco o dipendente	
	della cooperativa. Ciascun socio non può rappresentare più di	
	due soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Articolo 31	
	Presidenza dell'assemblea	
	1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal	
	presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza	
	dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'assemblea stessa, col voto della mag-	
	gioranza dei presenti.	
	2. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non so-	
	cio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale	
	è redatto da un notaio.	
	TITOLO VIII	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Articolo 32	
	Struttura dell'organo amministrativo	

	1. La cooperativa può essere amministrata, alternativamente,	
	su decisione dell'assemblea dei soci all'atto della nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più	
	membri, secondo il numero determinato dall'assemblea dei soci	
	contestualmente alla nomina.	
	2. L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,	
	oppure tra le persone fisiche indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	3. Gli amministratori non possono essere nominati per un pe-	
	riodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'as-	
	semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica.	
	4. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il	
	presidente ed il vice presidente.	
	Articolo 33	
	Competenze e poteri dell'organo amministrativo	
	1. L'amministratore unico od il consiglio di amministrazione	
	sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della coo-	
	perativa, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla	
	legge o da questo statuto.	
	2. Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste	
	dagli artt. 2381, comma 4, e 2475, comma 5, cod. civ., dei	

	poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei	
	soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici	
	con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un	
	comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, de-	
	terminando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di	
	esercizio della delega.	
	3. E' nei compiti del presidente convocare il consiglio di	
	amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Articolo 34	
	Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione	
	1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	amministratori.	
	2. La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera,	
	fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima del-	
	l'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo	
	che gli aventi diritto ne siano informati almeno un giorno	
	prima della riunione.	
	3. Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	4. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono a-	

	dottate con il voto favorevole della maggioranza dei consi-	
	glieri presenti. Fatta eccezione per l'ipotesi in cui si	
	tratti di organo amministrativo composto di due soli membri,	
	in caso di parità di voti, la deliberazione proposta si in-	
	tende approvata o non approvata a seconda di come ha votato	
	chi presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto,	
	fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una moda-	
	lità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano	
	voto contrario oppure che si astengano, sono decise da chi	
	presiede la seduta.	
	Articolo 35	
	Integrazione del consiglio di amministrazione	
	1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deli-	
	berazione approvata dall'organo di controllo, se nominato,	
	nei modi previsti dall'art. 2386 cod. civ., purché la maggio-	
	ranza sia sempre costituita da amministratori nominati dal-	
	l'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in ca-	
	rica fino alla prossima assemblea.	
	2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	Salvo diversa disposizione dell'assemblea, gli amministratori	
	così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto	
	della loro nomina.	

	3. Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli	
	amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore	
	o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal-	
	l'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel	
	frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di	
	mancaza dell'organo di controllo, l'amministratore unico o	
	il consiglio di amministrazione sono tenuti a convocare l'as-	
	semblea, rimanendo in carica fino alla sostituzione.	
	Articolo 36	
	Compensi degli amministratori	
	1. Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti all'am-	
	ministratore unico ovvero ai membri del consiglio di ammini-	
	strazione ed ai membri del comitato esecutivo, se nominato.	
	2. Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del-	
	l'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso	
	dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.	
	Articolo 37	
	Rappresentanza	
	1. L'amministratore unico o il presidente del consiglio di	
	amministrazione hanno la rappresentanza della cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	2. La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti	
	delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati,	
	se nominati.	
	3. L'organo amministrativo può nominare direttori generali e	

	conferire procure speciali per singoli atti o categorie di	
	atti.	
	4. In caso di assenza o di impedimento del presidente del	
	consiglio di amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al vice presidente.	
	TITOLO IX	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Articolo 38	
	Sindaco e revisione legale dei conti	
	1. Qualora divenga obbligatoria per legge l'istituzione di un	
	organo di controllo, con decisione dei soci verrà nominato un	
	sindaco, che eserciterà anche la revisione legale dei conti.	
	2. All'organo di controllo si applicano, in quanto compatibi-	
	li, le disposizioni di cui agli artt. 2397 e segg. cod. civ.	
	TITOLO X	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 39	
	Scioglimento anticipato	
	1. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa	
	nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.	
	Articolo 40	
	Devoluzione del patrimonio finale	
	1. In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patri-	
	monio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	

	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, comma 4, lettera c);	
	- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	TITOLO XI	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 41	
	Regolamenti	
	1. L'organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni richiamati da questo statuto ovvero dalla normativa	
	vigente od altri che riterrà opportuni per meglio disciplina-	
	re il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i re-	
	golamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.	
	Articolo 42	
	Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devolu-	
	zione	
	1. I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Articolo 43	
	Variazioni	

[illegible]